



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 22 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE.

Il giorno **22 FEBBRAIO 2018** alle ore **18:00** nella sala del consiglio in Fidenza, si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti :

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	MASSARI ANDREA	X		10	DOTTI FABIO	X	
2	TOSI AMEDEO	X		11	RASTELLI DAVIDE	X	
3	NARSETI ALESSANDRA	X		12	GAMBARINI FRANCESCA	X	
4	TOSCANI CARLO		X	13	COMERCI GIUSEPPE		X
5	BUSANI ALESSANDRA		X	14	BARBIERI SILVIA		X
6	SERVENTI PAOLA	X		15	AMORUSO ANGELA	X	
7	GALLICANI MARCO	X		16	RIGONI GABRIELE		X
8	ROTA GIUSEPPE		X	17	POLLASTRI LUCA	X	
9	AMIGONI FRANCO		X				
TOTALE PRESENTI : 10				TOTALE ASSENTI : 7			

Assiste il Segretario Generale **Dott. Celestino Tranfaglia**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio **Amedeo Tosi** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori : **DOTTI FABIO, RASTELLI DAVIDE, AMORUSO ANGELA**.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : **FRANGIPANE ALESSIA, MALVISI DAVIDE, RAMINZONI VALENTINO, BONATTI FABIO, BARIGGI MARIA PIA** .

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 22 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). TARIFFE PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE.

Rispetto all'appello iniziale sono presenti in aula i consiglieri: Toscani Carlo, Commerci Giuseppe, Rigoni Gabriele. Assente il consigliere Gambarini Francesca. Presenti in aula 12 consiglieri

Il Consiglio Comunale

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Richiamato l'art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013, che conferma la potestà regolamentare del comune in materia di entrate, prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, applicabile anche alla tassa sui rifiuti, che testualmente prevede *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*,

Dato atto che con deliberazione n. 45 dell'8 settembre 2014 e s.m.i. questo Consiglio ha approvato il Regolamento comunale che disciplina le modalità di applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e comprende il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI), cui si fa rinvio;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Preso atto che il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali e che nella riunione conferenza Stato-città del 7/02/2018 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018;

Richiamato in particolare l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita *“Il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”*;

Richiamata la propria deliberazione n. 90 del 21 dicembre 2017 con la quale, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, sono state mantenute invariate per l'anno 2018 le aliquote, tariffe ed esenzioni dei tributi e dei servizi a domanda individuale applicate per l'esercizio 2018 tra cui anche le tariffe relative alla TARI in quanto alla data di presentazione del progetto di bilancio non era ancora stato approvato il piano finanziario da parte di Atersir;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, 2017 e 2018 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...”*, al contempo dispone che *“... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...”*;

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla Giunta comunale e di deliberare le tariffe della tassa sui rifiuti (T.A.R.I) 2018, al fine di riscuotere l'intero gettito della tassa entro la fine dell'esercizio, accordando ai contribuenti la facoltà di pagare in tre rate, scadenti il 16 luglio, il 16 settembre ed il 16 novembre 2018, con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2018;

Richiamato l'art. 193, comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo aggiunto dall'art.1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui le tariffe e le aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio, siano accertati squilibri, al fine di ripristinare il pareggio economico-finanziario;

Accertato:

che, in attuazione dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo di gestione del servizio rifiuti e la determinazione della tariffa, sono stabiliti dal d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, *“Regolamento recante norme per la*

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

che la tariffa della tassa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo di gestione del servizio rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare annualmente la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio;

che, in base all'art. 4 del d.p.r. n. 158/1999, il comune ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica, il totale dei costi da coprire mediante la tassa, secondo criteri razionali e di economicità;

che in base all'art. 8 del d.p.r. n. 158/1999, per la determinazione della tariffa deve essere approvato annualmente il “Piano finanziario” di gestione del servizio rifiuti, individuando i costi diretti ed indiretti e gli elementi necessari per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

che, come sopra riferito, le tariffe devono essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;

che l'individuazione delle tariffe, così come la definizione del riparto dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi individuati dai coefficienti di cui all'allegato 1) del d.p.r. n. 158/1999;

Accertato che il sistema presuntivo per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria dalla Corte di Giustizia con sentenza n. C-254-08 del 16 luglio 2009, tenuto conto che il diritto comunitario, per il finanziamento del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non impone agli Stati membri l'applicazione di un metodo rigidamente prestabilito, poiché determinare l'esatto volume di rifiuti urbani conferito dai singoli utenti è complesso e costoso, come peraltro confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6208 del 4 dicembre 2012;

Preso atto che ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.16 nella seduta del 7 aprile 2016 ha approvato il “Regolamento di prima applicazione per l'attivazione e la gestione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti”, di cui alla L.R. 16/2015 e con deliberazione n. 83 del 31/10/2017 ha predisposto la costituzione del Fondo e il suo riparto per l'anno 2018 per il comune di Fidenza l'incentivo ammonta ad **euro 134.086** e quindi inferiore di euro 32.740 rispetto a quanto stanziato nel 2017;

Ritenuto quindi di inserire detto contributo regionale nella variazione di bilancio presentata in data odierna con riduzione per analogo importo del gettito TARI previsto nel bilancio relativo all'annualità 2018;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'esercizio 2018, redatto dal soggetto gestore del servizio e dagli uffici comunali, approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito di Parma n. 100 nella seduta del 20 dicembre 2017, allegato a questa deliberazione sub **A**) per farne parte integrante e sostanziale con l'aggiunta dei costi relativi ai CARC (costi amministrativi di riscossione e accertamento del contenzioso) e all'i.v.a. dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di **3.924.417 euro** (al netto dell'incentivo per comuni virtuosi di 134.086 euro) così ripartiti:

COSTI FISSI	Euro 1.777.789
-------------	----------------

COSTI VARIABILI Euro 2.146.628

Preso atto che:

Ritenuto opportuno ripartire i costi fissi ed i costi variabili previsti nel citato piano economico finanziario, fra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i criteri di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante di questa deliberazione;

Accertato che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1), del d.p.r. n. 158/1999, sia facoltà del comune determinare gli stessi coefficienti nell'ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalle tabelle dello stesso decreto, allegate a questa deliberazione per farne parte integrante sub C);

Viste le riduzioni e le esenzioni del tributo, obbligatorie e facoltative, di cui all'art. 1, commi 659 e 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett.- e ter) del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge 2 maggio 2014, n. 68, specificamente disciplinate dal Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I) il cui onere, in attuazione delle vigenti disposizioni, dovrà essere finanziato con le risorse proprie del bilancio di previsione 2018, diverse dalla tassa sui rifiuti;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2018, un contenimento delle esenzioni di superficie TARI per gli enti del terzo settore a seguito delle modifiche introdotte con la nuova legge 117/2017 e con il Decreto legislativo del 3/07/2017 n. 112, in revisione della disciplina delle imprese sociali ex art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 106/2016;

Ritenuto in particolare di inserire una limitazione massima di 200 metri quadrati per le imprese sociali e le cooperative sociali che svolgono attività sul territorio non solamente con volontari e associati e che quindi essendo produttrici di rifiuti sono tenute a contribuire alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti;

Dato Atto:

che nell'elaborazione del piano finanziario 2018 deve applicarsi anche la norma contenuta nel comma 653 dell'articolo 1 della legge 147/2013, in base alla quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

che il Progetto Fabbisogni Standard nasce con il Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Si tratta di una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità, ecc.), consente di stimare secondo tecniche di regressione lineare multipla il costo complessivo del servizio che l'ente dovrebbe sostenere. Si tratta quindi di un dato frutto dell'analisi svolta sulla base delle informazioni fornite dai Comuni con i questionari compilati con i dati dei consuntivi approvati;

che in base alle linee guida del MEF del 8/02/2018 il fabbisogno standard stimato per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Fidenza è di 3.974.527 euro e pertanto in linea con i costi da PEF previsti per l'anno 2018.

Osservato che questa deliberazione dovrà essere inviata per via telematica al Ministero Economia e Finanze, come previsto dalla circolare 28 febbraio 2014, con cui e' stato diffuso l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica di regolamenti e deliberazioni comunali per l'applicazione di aliquote e tariffe in materia di imposta unica comunale (I.U.C), di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Richiamato, inoltre, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'*articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997*.”

Richiamato, infine, il parere espresso il 13 febbraio 2018 dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere espresso il 19 febbraio 2018, dalla Commissione consiliare n. 1: Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane;

Recepiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa di questa proposta di deliberazione, espressi a norma degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del “Servizio Entrate”, dott.ssa Francesca Zerbini, e dal Dirigente del “Settore Servizi Tecnici”, Arch. Alberto Gilioli;

Recepito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di questa proposta di deliberazione, espresso a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del “Servizio Bilancio e Programmazione”, dott. Marco Burlini;

Con n. 8 voti favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Narseti Alessandra, Toscani Carlo, Serventi Paola, Gallicani Marco, Dotti Fabio, Rastelli Davide), n. 4 voti contrari (Comerci Giuseppe, Amoruso Angela, Rigoni Gabriele, Pollastri Luca), palesi, presenti e votanti n. 12 consiglieri;

d e l i b e r a

1. **di approvare** il piano economico finanziario per la gestione del servizio dei rifiuti 2018, redatto conformemente al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, **allegato A)** a questa deliberazione per farne parte integrante;
2. **di determinare, per l'anno 2018**, la stessa ripartizione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, fra utenze domestiche e non domestiche dell'anno precedente:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TA.R.I. sulle utenze domestiche	55,00%
Incidenza del gettito derivante dalla TA.R.I. sulle utenze non domestiche	45,00%

3. **di quantificare in 3.924.417 euro** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
4. **di determinare, per l'anno 2018**, le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI):

Per le utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV (€/N) (*)
<i>FASCIA A</i>	1	0,54	56,31
<i>FASCIA B</i>	2	0,64	101,36
<i>FASCIA C</i>	3	0,71	112,62
<i>FASCIA D</i>	4	0,77	123,88
<i>FASCIA E</i>	5	0,83	163,30
<i>FASCIA F</i>	> 5	0,88	191,45

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Per le utenze non domestiche

Cod	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,38	0,44	0,82
2	Cinematografi e teatri	0,29	0,33	0,62
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	0,60	1,12
4	Campeggi, distributori carburanti	0,75	0,88	1,63
5	Impianti sportivi, piscine coperte e scoperte	0,40	0,46	0,86
6	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
7	Esposizioni, autosaloni	0,40	0,46	0,86
8	Alberghi con ristorante	1,13	1,31	2,44
9	Alberghi senza ristorante	0,97	1,13	2,10
10	Agriturismo	0,85	1,16	2,01
11	Case di cura e riposo	1,52	2,01	3,53
12	Ospedali	1,43	2,07	3,50
13	Uffici, agenzie, studi professionali	1,33	1,57	2,90
14	Banche ed istituti di credito	1,33	1,84	3,17
15	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,09	1,29	2,38
16	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,34	1,56	2,90
17	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,73	0,86	1,59
18	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	2,75	4,34
19	Commercio all'ingrosso	0,79	0,93	1,72
20	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,37	2,56
21	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,73	0,89	1,62
22	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,99	1,17	2,16
23	Attività industriali con capannoni di produzione	0,60	0,68	1,28
24	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,77	0,85	1,62
25	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,01	5,99	11,00
26	Mense, birrerie, amburgherie	4,36	5,22	9,58
27	Bar, caffè, pasticceria	4,61	5,51	10,12
28	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,45	3,86	6,31
29	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,21	2,63	4,84
30	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,44	7,71	14,15
31	Ipermercati di generi misti	2,62	3,42	6,04
32	Banchi di mercato genere alimentari	4,44	5,29	9,73
33	Discoteche, night club	1,61	1,92	3,53

5. di confermare, per l'anno 2018, le riduzioni ed esenzioni della tariffa della tassa sui rifiuti (ta.ri), previste dal Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare

n. 45 dell' 8 settembre 2014 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 3 in data odierna, ad eccezione della modifica della riduzione di cui all'art. 47, comma 8 relativa agli enti del terzo settore (ETS) come definiti dal D.Lgs. n. 117/2017.

6. **di dare atto** che le variazioni di bilancio nella parte entrata del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione n. 90 del 21/12/2017 sono state recepite nella delibera di variazione in data odierna:

- titolo I “entrate correnti di natura tributaria”, tipologia 101 “imposte, tasse e proventi”, : riduzione della previsione per € 134.086;
- titolo II “trasferimenti correnti”, tipologia 101 “trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche”: inserimento della previsione di trasferimento dell'incentivo per i comuni virtuosi di € 134.086;

7. **di dare atto** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del d.lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del **5%** sull'importo della tassa come confermato anche per l'anno 2018 dall'Amministrazione Provinciale con Decreto n. 242 del 14/12/2017;

8. **di prendere atto**, come previsto da Regolamento IUC, del versamento della tassa sui rifiuti (TA.RI) dovuta per l'anno 2018, in tre rate: la prima scadente il **16 luglio 2018**, la seconda scadente il **16 settembre 2018** e la terza scadente il **16 novembre 2018** ed è consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2018;

9. **di trasmettere** questa deliberazione al Ministero Economia e Finanze, per via telematica, come previsto dalla circolare 28 febbraio 2014, che comunica l'attivazione di nuova procedura per la trasmissione telematica di regolamenti e deliberazioni comunali per applicazione di aliquote e tariffe in materia di imposta unica comunale (I.U.C), di cui all'art. 1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

10. **di rendere noto**, ai sensi dell'art.3 della L. 241/90 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Zerbini, responsabile del Servizio Entrate;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Narseti Alessandra, Toscani Carlo, Serventi Paola, Gallicani Marco, Dotti Fabio, Rastelli Davide), n. 4 voti contrari (Comerci Giuseppe, Amoruso Angela, Rigoni Gabriele, Pollastri Luca), palesi, presenti e votanti n. 12 consiglieri;

DELIBERA

11. **di dichiarare**, con separata votazione, questa deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Amedeo Tosi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Celestino Tranfaglia